



R.G. 18754 /2022

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Dott.ssa Rita Santarpia  
VI Sezione Civile

SENT. N. 22583/23

R. G. 18754/22

CRON. 11146/23

REP. ....

Ha pronunciato la seguente, SENTENZA  
Nella causa iscritta al numero di R.G. 18754 /2022

[REDACTED] TRA [REDACTED]  
CF/ [REDACTED] rapp.to e difeso  
dall'avvocato Cristiano Ceriello, clett.te dom.to in S. Giuseppe V.no (Na) alla via  
A. Diaz n. 140.

**Ricorrente**

**CONTRO**

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del l.r.p.t., dom.to per la carica in Napoli  
alla via Bracco;

Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., dom.to per la carica in Napoli alla P.zza  
Picbiscito.

**Resistenti**

**Oggetto: opposizione**

Il giudice fissava con decreto notificato alle parti l'udienza di comparizione delle  
stesse, all'esito della quale decideva dando lettura del dispositivo

**Conclusioni:** all'udienza del 02.05.2023, non compariva il ricorrente, non  
compariva la P.A.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 06.04.2022, il ricorrente produceva opposizione  
avverso la cartella di pagamento n. [REDACTED] notificata il  
04.03.2022, afferente i verbali n. [REDACTED], elevati dalla  
Prefettura di Napoli per violazioni al CDS;

Ecepiva il ricorrente la mancata notifica del verbale di contravvenzione

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso va accolto.

La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta,  
conserva quella sostanziale di attrice; pertanto, è gravata dell'onere probatorio di  
dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (*ex plurimis* Cassazione Civile, Sez. V, 1999, n. 5095). In dettaglio, nell'ambito dei  
procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/1981 (poi "trasfusa" nella normativa  
attualmente vigente) è onere dell'Ente amministrativo che provvede all'erogazione



R.G. 18754 /2022

della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata. Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria.

Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata (di cui all'art. 7 D.L.vo 150/11 già previsto dall'art. 23 co. 2 l. 689/81), copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento (il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comportando l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa).

Nel caso di specie la Prefettura non ha soddisfatto l'onere del preventivo deposito dei documenti atti a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria.

Ritiene pertanto questo Giudice di dover annullare il verbale gravato, con compensazione delle spese di lite attesa la peculiarità della vertenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, respinta ogni avversa deduzione, definitivamente così provvede;

-Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. [REDACTED]

[REDACTED] 2, afferente i verbali n. [REDACTED]

[REDACTED] elevati dalla Prefettura di Napoli per violazioni al CDS;

- Compensa le spese di lite;

-La presente sentenza è esecutiva ope legis.

Del dispositivo della presente sentenza ne è stata data lettura all'udienza del 02.05.2023

*Così deciso in Napoli il 02.05.2023*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Napoli, il..... 03 MAG. 2023

**Il Giudice di Pace**  
Dott.ssa Rita Santarpita

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott. FRANCESCO DE SOTTI